

PRESIDENZIALE N. 1/23/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2-BIS, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.
(PROC. N. 1833/DDA/NV -DDA/4897 <https://www.radioeffeitalia.it>)**

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 16 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/4897, pervenuta in data 6 febbraio 2023 (prot. n. DDA/0000469), è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://www.radioeffeitalia.it>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Lucio Battisti	Tu non ti pungi più	1990	http://www.radioeffeitalia.it/
Ivan Graziani	Pigro	1978	http://www.radioeffeitalia.it/
Franco Battiato	Up Patriots to Arms	2015	http://www.radioeffeitalia.it/

2 dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, al sito *internet* sopraindicato, è effettivamente presente una riproduzione delle opere sonore oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: “*Tramite il presente sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF, mediante l'inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell'articolo 72 lett. a) e lett. d) L.D.A. Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> Download diretto del repertorio completo: https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs*”

35 2017.zip . Si richiede pertanto l'inibizione del dominio nella composizione con e senza www: <http://www.radioeffeitalia.it/> e <http://radioeffeitalia.it/>”;

3 dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultava confermata la sistematica messa a disposizione delle opere sonore amministrata dalla SCF, anche con riferimento al suo intero repertorio disponibile alla pagina *internet* <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl>, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

4 dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il sito internet oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo email info@radioeffeitalia.it, risulta verosimilmente registrato da un soggetto non identificabile; i servizi di hosting risultano verosimilmente afferenti alla società OVH S.R.L., con sede in Via Carlo Imbonati 18, 20159 Milano, raggiungibile all'indirizzo email abuse@ovh.net. Alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Milano, Italia;

5 con comunicazione dell'8 febbraio 2023 (prot. n. DDA/0000499), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1833/DDA/NV** relativo all'istanza DDA/**4897**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

6. considerata la localizzazione sul territorio nazionale dei server ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore dei servizi di hosting e a cui appaiono riconducibili i server impiegati. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

7. con comunicazione del 15 marzo 2023 (prot. n. DDA/0001093), la Direzione servizi digitali ha rappresentato alla società OVH S.r.l. che il titolare del nome a dominio <https://www.radioeffeitalia.it> non ha fornito alcun riscontro alla richiesta del soggetto istante e che, pertanto, l'Autorità si riserva di adottare un provvedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore. Nel caso in cui il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, come nel caso di specie, l'Autorità ordina di norma ai prestatori di servizi di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento. Nella medesima comunicazione, la Direzione servizi digitali ha richiesto alla società OVH S.r.l. di voler specificare il ruolo svolto e le relative azioni che la Società è tecnicamente in grado di intraprendere, nonché di voler fornire i dati di intestazione riferiti al nome a dominio <https://www.radioeffeitalia.it> ;

8 nei termini indicati nella citata comunicazione, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal 15 marzo 2023, non è stata presentata alcuna documentazione dalla società OVH S.r.l., in merito al presente procedimento;

9. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere segnalate a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;

10. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 3, del Regolamento stabilisce che, qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2-bis, del *Regolamento* dispone che qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore;

CONSIDERATO che nel caso di specie il sito *internet* <https://www.radioeffeitalia.it> segnalato da soggetto istante, oltre a un blog, presenta una molteplicità di contenuti che non si limitano esclusivamente alle opere di carattere sonoro richiamate dal soggetto istante e che è possibile accedere a diverse pagine del sito, organizzate in rubriche e dedicate a tematiche musicali intitolate "Curiosità sul Rock!", e "Musica da Record";

CONSIDERATO pertanto, che la violazione accertata sulle opere sonore appartenenti al catalogo SCF riguarda solo una parte dei contenuti presenti sul sito segnalato dal soggetto istante, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://www.radioeffeitalia.it>;

RITENUTO, in relazione alla violazione accertata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* risulterebbe misura non proporzionata sulla scorta dei principi sopra richiamati;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del *Regolamento* e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella